



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Nel comunicato ufficiale 273 CSAT 24 del 01/03/2016 è stato indicato (proc. 135/A) che la società A.S.D. Geraci (PA) non avendo dato seguito con rituale appello alla richiesta di atti gara 1^ categoria Geraci/Nicosia del 31/01/2016, veniva gravata dell'addebito di € 130,00 quale taxa reclamo non versata.

Tale decisione deve ritenersi annullata in quanto in realtà la predetta società aveva inoltrato rituale appello con decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale pubblicata sul comunicato ufficiale 242 CSAT 20 del 09/02/2016.

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 08 marzo 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.128/A

A.S.D. REAL MERI' (ME) Avverso squalifica fino al 31/01/2021 calciatore sig. Alessandro Curro, squalifica fino al 30/06/2020 calciatore sig. Ivan Nania, squalifica fino al 20/03/2016 sig. Carmelo Aliberti, squalifica per sei gare calciatore sig. Francesco Puliafito, squalifica per quattro gare calciatori sig.ri Luca Grasso e Giuseppe Scolaro, squalifica per tre gare calciatore sig. Davide Scolaro - Campionato 2° Cat. Girone "D" Gara Città di Rocca/Real

Merì del 31/01/2016 - C.U. n. 234 del 03/02/2016.

Con tempestivo appello l'A.S.D. Real Merì ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate chiedendone una loro riduzione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come proposto risulta essere palesemente inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 36 comma 2 del C.G.S., risultando privo di ogni e qualsiasi motivazione che non sia la generica negazione dei fatti addebitati ai singoli tesserati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.129/A

A.S.D. HELLENIKA (SR) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Diallo Ismael - Campionato di 2° Cat. Girone "I" Gara Giarratanese/Hellenika del 07/02/2016 - C.U. 244 del 09/02/2016.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Hellenika ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che il proprio calciatore non ha mai posto in atto alcun comportamento violento in danno del direttore di gara ma si è limitato solamente a chiedere spiegazioni in ordine alla convalida di una rete ai più apparsa dubbia e che in tale frangente, stante la concitazione, è inciampato e per non cadere si è istintivamente aggrappato sia all'arbitro che al proprio capitano. Per tali ragioni l'appellante chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi.

LA Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della gara il sig. Ismael Diallo stratonava il direttore di gara, assumendo nel contempo un comportamento protestatario nei suoi confronti.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione a quanto dallo stesso commesso e non appare suscettibile di alcuna pur minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.133/A

P.G.S. LUCE (ME) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Giuseppe Giunta - Campionato C5 serie C2 Girone "C" Gara Meriven C5/PGS Luce del 15/02/2016 - C.U. n.244 del 09/02/2016.

Con rituale e tempestivo reclamo la P.G.S. Luce impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Giuseppe Giunta, per l'occasione capitano, si sarebbe limitato, al termine della gara, a rappresentare il proprio disappunto in ordine ad alcune decisioni tecniche assunte dall'arbitro.

Il tutto sarebbe avvenuto, sempre secondo la reclamante, nel tragitto che l'arbitro ha compiuto per raggiungere il proprio spogliatoio ed una volta ivi giunti il sig. Giuseppe Giunta veniva invitato da alcuni dirigenti a rientrare nel proprio spogliatoio, cosa che faceva.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35

comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Giuseppe Giunta, che per l'occasione ricopriva la carica di capitano, è stato espulso al termine della gara per avere assunto un comportamento protestatario nei confronti del direttore di gara, accompagnando tale proteste con il battere sulla schiena di quest'ultimo. Lo stesso, una volta avuta notificata l'espulsione, si posizionava dinanzi la porta dello spogliatoio del direttore di gara continuando nel suo comportamento protestatario, ma veniva allontanato dai propri dirigenti.

Pertanto, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara né la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, appare suscettibile della benché minima riduzione, risultando la stessa appena adeguata a quanto posto in essere dal predetto calciatore, con l'aggravante della qualifica di "capitano" dallo stesso ricoperta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.134/A

A.S.D. SAN GREGORIO PAPA (PA) avverso inibizione al 01/04/2016 del dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Catastimeni ed avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Rosario Cancila - Campionato Serie D/C5 Gara Ad Majora/San Gregorio Papa del 06/02/2016 - C.U. 47 del 11/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo e rituale appello l'A.S.D. San Gregorio Papa impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che le stesse risultano sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti, evidenziando che al termine della gara il sig. Catastimeni ed il sig. Cancila si avvicinavano al direttore di gara facendo rilevare allo stesso di non avere concesso i dovuti minuti di recupero. Solo dopo avere ricevuto da quest'ultimo una risposta "evasiva" gli stessi assumevano un comportamento protestatario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara il sig. Rosario Cancila, con funzioni di capitano, si avvicinava all'arbitro e assumeva nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso, fra l'altro puntandogli un dito, che gli sfiorava il volto.

Nello stesso frangente gli si avvicinava anche il dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Catastimeni, che assumeva anch'egli un comportamento minaccioso e offensivo.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore sig. Rosario Cancila, che risulta essere adeguata a quanto dallo stesso posto in essere, tenendo conto dell'aggravamento dovuto per la sua qualifica di capitano.

Di contro l'appello può trovare accoglimento per ciò che attiene la sanzione a carico del dirigente accompagnatore, che deve essere rideterminata in termini più equi, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 15 marzo 2016 l'inibizione a carico del sig. Vincenzo Catastimeni confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.138/A

A.S.D.C. TERZO TEMPO (PA) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Antonio Musicò - Campionato Allievi Provinciali Girone "B" Gara Terzo Tempo/Conca d'Oro Monreale del 07/02/2016. - C.U. n. 47 dell'11/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D.C. Terzo Tempo impugna la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata, sostenendo che la stessa risulta sproporzionata al reale accadimento dei fatti, ragion per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi, evidenziando che quanto posto in essere dal proprio tesserato è avvenuto in unico contesto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Antonio Musicò è stato espulso perché, dopo avere attraversato l'intero campo di gioco, aggrediva con tre pugni al volto un calciatore avversario (che aveva qualche istante prima spintonato un calciatore avversario facendolo cadere per terra) facendolo a sua volta cadere per terra.

In ragione di quanto sopra il gravame può essere parzialmente accolto, dovendosi contenere la sanzione nel minimo editale di cui all'art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S., atteso che il gesto posto in essere dal predetto calciatore se pur grave non ha, comunque, avuto ultronee conseguenze.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonio Musicò.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 139/A

A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso a) assegnazione gara perduta per 0-6 ed inibizione fino al 17/02/2016 del dirigente accompagnatore sig. Carmelo Rizza - Campionato Allievi Provinciali C5 Gara Arcobaleno Ispica/Happy Panda del 28/01/2016 - C.U. n. 38 del 10/02/2016 Delegazione Provinciale di Ragusa; b) Assegnazione gara perduta per 0-6 ed inibizione fino al 24/02/2016 del dirigente accompagnatore sig. Carmelo Rizza - Campionato Allievi Provinciali C5 Gara Arcobaleno Ispica/La Piramide Calcetto del 04/02/2016 - C.U. n. 38 del 10/02/2016 Delegazione Provinciale di Ragusa.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.S.D. Arcobaleno Ispica ha impugnato le decisioni indicate in epigrafe sostenendo in buona sintesi che i propri calciatori sono da ritenersi regolarmente tesserati sin dal 12/12/2015, data di inserimento attraverso il sistema informatico delle relative richieste complete di tutta la documentazione necessaria e firmate digitalmente, non potendo sospendersi l'efficacia di detto tesseramento per il mancato contestuale versamento delle somme dovute a tale titolo, non essendo ciò previsto dalla normativa federale e dalle successive circolari emanate dalla stessa Delegazione Provinciale.

La reclamante, peraltro, rappresenta di avere effettuato il pagamento non appena richiesto dalla stessa Delegazione Provinciale.

In ragione di quanto sopra chiede che in accoglimento del proposto appello i provvedimenti assunti dal Giudice Territoriale vengano annullati nella loro totalità ed in particolare che vengano ripristinati i risultati conseguiti in campo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett.b) del C.G.S., il capo del gravame relativo alla sanzione a carico del dirigente sig. Carmelo Rizza.

Nel merito, esaminati gli atti rileva che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 39 delle N.O.I.F. la

richiesta di tesseramento deve essere redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società.

La richiesta, inoltre, deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Il tesseramento, precisa ancora la norma, può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.

La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Detto norme si applicano anche al tesseramento del settore giovanile e scolastico per l'espresso richiamo fatto dall'art. 24 del Regolamento dell'Attività Giovanile e Scolastica in vigore.

Peraltro il Settore Giovanile Scolastico, con una propria circolare esplicativa relativa al tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, pubblicata sul C.U. n.4/S.G.S. del 23/07/2015, ha stabilito che per partecipare alle attività delle categorie giovanili i calciatori devono essere tesserati: "...2) Giovani: Categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi...Tessera FIGC, con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi...il tesseramento giovani viene emesso dallo *Sportello Unico* presso le Delegazioni Provinciali della LND; Le richieste di tesseramento dei calciatori *giovani* devono recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale. Le società devono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti: a) certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore; b) lettere di accompagnamento, da parte delle società, corredate di tutti gli atti necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (attenendosi alle modalità previste dalla procedura online, oppure utilizzando i moduli reperibili presso i Comitati Regionale o Delegazioni Provinciali LND); c)...; d) Le società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria..."

E' evidente quindi che alla luce della superiore normativa il tesseramento non sarebbe valido e quindi non esplicherebbe effetti solo se venisse meno uno dei requisiti specificatamente individuati dalla circolare esplicativa.

Per cui non rientrando il pagamento dei diritti dovuti alla F.I.G.C. tra le specifiche ostative alla valida decorrenza del tesseramento risultano, quindi, del tutto illegittime le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine al risultato gara, con la conseguenza che le stesse devono essere annullate senza rinvio.

Da quanto esposto dalla società nei suoi motivi di gravame si dispone la trasmissione della presente decisione e di tutti gli atti del fascicolo al Presidente del Comitato Regionale Sicilia per le opportune valutazioni di sua competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, annulla le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale e, conseguentemente, ristabilisce i risultati conseguiti in campo relativamente alla gare in epigrafe riportate.

Senza addebito di tassa reclamo, non versata.

Si dispone, infine, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Sicilia, per quanto di sua competenza.

Procedimento n.148/A

Sig. DARIO COSTA (A.S.D. Atletico Campofranco) Appello personale avverso squalifica per quattro gare - Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Paceco 1976/Campofranco del

14/02/2016 - C.U. n. 254 del 16/02/2016.

Con rituale e tempestivo appello il sig. Dario Costa ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendo la riduzione della sanzione applicata, sostenendo, in buona sintesi, di non avere esercitato alcun contatto fisico con l'arbitro e di avere tenuto un comportamento al più "sussumibile nell'alveo del mero comportamento irriguardoso".

All'udienza dibattimentale il legale dell'appellante sig. Costa ha insistito nei motivi di appello.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 32° del 2° tempo il sig. Dario Costa è stato espulso per avere insultato e spintonato "lievemente" il direttore di gara, al fine di contestare una decisione tecnica.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento, poiché la condotta posta in essere dal sig. Dario Costa è senza dubbio da ritenere quale ingiuriosa e irriguardosa e perciò ascrivibile al dettato di cui all'art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S. La sanzione risultante va tuttavia aggravata per effetto del "lieve" spintonamento svoltosi comunque, in unico ed isolato contesto, senza conseguenze di sorta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Dario Costa.

Per l'effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata (€ 65,00).

Procedimento n.151/A

A.C.D. CUSTONACI (TP) Avverso ammenda di € 250,00; avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Antonino Morici; avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Antonino Bonanno, Piero Di Gregorio e M'barki Mohamed; e avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Francesco Castiglione - Campionato 2° Cat. Girone "A" Gara Gattopardo - Custonaci del 21/02/2016 - C.U. n. 266 del 24/02/2016.

Con tempestivo appello l'A.C.D. Custonaci ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate chiedendone una loro riduzione sostenendo in buona sintesi che non sarebbe vero che la gara ha avuto inizio con 15' di ritardo, come riportato in referto, così come non corrisponderebbe al vero quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto in ordine ai comportamenti posti in essere dai propri tesserati, oggetto delle sanzioni impuginate.

In particolare la reclamante sostiene che il proprio calciatore sig. Antonino Morici, a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro, avrebbe pronunciato, in segno di disappunto, una imprecazione, ma il direttore di gara, al momento di notificare l'espulsione, l'avrebbe notificata per errore al calciatore sig. Mohamed M'barki che si trovava vicino al Morici e che nulla avrebbe commesso. A questo punto, sostiene ancora la reclamante, il sig. Mohamed M'barki avrebbe protestato vivacemente per l'ingiustizia subita, tant'è che si sarebbe creato un parapiglia con i calciatori della Gattopardo che lo invitavano ad uscire del terreno di gioco.

Solo al termine della gara, secondo la ricostruzione della reclamante, l'arbitro avrebbe riconosciuto l'errore, segnando nel rapportino di fine gara quale calciatore espulso il Morici. E sostiene ancora la reclamante che proprio in questo momento un dirigente del Custonaci, non iscritto in elenco, sarebbe entrato nello spogliatoio del direttore di gara per chiarimenti, ricorrendo a suo dire i presupposti dell'errore tecnico.

Il sig. Morici, inoltre, secondo la versione del Custonaci, mentre il direttore di gara usciva

dal proprio spogliatoio, gli si avvicinava per chiedere delle semplici delucidazioni in merito alla sua espulsione ed in quel frangente “è volata qualche parola di troppo” da parte di un proprio dirigente, tanto da costringere l’arbitro a rifugiarsi nello spogliatoio della società ospitante. Tuttavia né il dirigente né tanto meno il sig. Morici avrebbero mai tentato di aggredirlo.

Per quanto riguarda la sanzione a carico dei calciatori sig.ri Antonino Bonanno, Mohamed M’barki, Piero Di Gregorio e Castiglione Francesco la Società nega che gli stessi abbiano potuto mettere in atto il gesto spregevole di cui sono accusati, anzi il sig. Francesco Castiglione a fine gara si è adoperato per tranquillizzare l’arbitro, scortandolo fino alla propria autovettura.

Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal rappresentante della Società avendo, la stessa, fatto tempestiva richiesta di audizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso delle gare, rileva innanzitutto che la gara risulta essere iniziata alle ore 15,15 per avere la società Custonaci presentato la distinta di gara solo alle ore 15,00. L’errore di indicazione circa l’orario finale della gara evidenziato dalla reclamante è un mero errore formale che non inficia la dichiarazione dell’arbitro, peraltro non specificatamente contestata, circa l’orario di avvenuta presentazione della distinta.

Inoltre, proseguendo nella lettura del referto, risulta che al 45’ del 2° tempo è stato espulso il n. 9 sig. Antonino Morici per avere questi assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Lo stesso calciatore, inoltre, una volta terminata la gara, mentre l’arbitro stava per chiudere lo sportello della propria autovettura, gliela tratteneva con forza, ma veniva prontamente bloccato, così da permettere al direttore di gara di andare via.

Sempre al termine della gara, riferisce ancora l’arbitro nel suo referto, i calciatori sig.ri Antonino Bonanno, Mohamed M’barki e Piero Di Gregorio gli si avvicinavano assumendo un comportamento irrispettoso e minaccioso nei suoi confronti, ma venivano prontamente allontanati da alcuni compagni. Gli stessi calciatori unitamente al sig. Francesco Castiglione, rientrando negli spogliatoi, ponevano in atto un gesto spregevole diretto ad alcuni sostenitori della Società ospitante che, di conseguenza, reagivano veementemente cercando di forzare, fra l’altro, un cancello.

Una volta giunto nel proprio spogliatoio l’arbitro veniva raggiunto da un dirigente del Custonaci, non ammesso sul terreno di gioco prima dell’inizio della gara perché non in possesso della tessera impersonale, il quale assumeva un comportamento irrispettoso nei suoi confronti, ma veniva prontamente bloccato e fatto allontanare dai dirigenti della Società ospitante.

Inoltre al momento di lasciare l’impianto sportivo l’arbitro veniva fermato da un altro dirigente del Custonaci non identificato, a suo dire Presidente della società, che subito dopo cominciava a gridare nei confronti del direttore di gara assumendo non solo un comportamento offensivo e minaccioso ma anche un comportamento aggressivo. In ragione di ciò l’arbitro tentava di allontanarsi ma veniva inseguito, tant’è che un dirigente della Gattopardo si frapponeva, con il suo corpo, tra l’arbitro stesso e il predetto dirigente venendo colpito da quest’ultimo con uno schiaffo al volto. A questo punto l’arbitro, per sicurezza, si rifugiava nello spogliatoio della società Gattopardo, ma il predetto dirigente lo inseguiva ancora una volta tentando di entrare con forza nello spogliatoio, non riuscendovi perché impedito dai tesserati della Gattopardo e desistendo dal suo comportamento solo dopo che il direttore di gara lo avvisava di voler chiamare le Forze dell’ordine.

Tutto quanto sopra esposto evidenzia che la ricostruzione difensiva della reclamante non trova riscontro positivo negli atti ufficiali di gara. Di contro, sotto certi aspetti, sono gli stessi atti ufficiali a venire indirettamente confermati dalla lettura dell’appello, anche se

espressi secondo una visione tendenzialmente riduttiva.

In ordine all'entità delle sanzioni di squalifica può osservarsi che esse meritano tuttavia una lieve riduzione, come indicato in dispositivo, che le ponga in linea con le statuizioni del C.G.S. (art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S.), sia pure con le aggravanti determinate dai comportamenti come sopra assunti sia dal sig. Morici nei confronti del direttore di gara e sia dagli altri calciatori nei confronti del pubblico. La sanzione dell'ammenda appare di contro adeguata ai molteplici comportamenti non regolamentari assunti dai dirigenti della Società appellante, per i quali non è stato possibile conseguire una personale identificazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale determina in 5 gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonino Morici; in 4 gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Antonino Bonanno, Mohamed M'barki e Piero Di Gregorio; in 2 gare la squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Castiglione, confermando la sanzione dell'ammenda di € 250,00. Con restituzione della tassa reclamo (€ 130,00) versata.

Procedimento n.156/A

A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL) appello avverso squalifica per tre gare del calciatore Polito Giuseppe – campionato Eccellenza gir. "A" Atl. Campofranco/Parmonval del 21/02/2016 – Comunicato Ufficiale 266 del 24/02/2016.

La A.S.D. Atletico Campofranco ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica del tesserato Polito Giuseppe sostenendo che la versione dei fatti resa dall'arbitro nel proprio referto è stata frutto di un fraintendimento circa la persona alla quale le imprecazioni del calciatore erano rivolte. Chiede pertanto la revisione della sanzione impugnata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che il gravame, così come proposto, è palesemente inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 36 comma 2 del C.G.S., per essere lo stesso privo di ogni e qualsiasi motivazione, se non di una generica negazione di quanto sarebbe avvenuto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello inoltrato dalla A.S.D. Atletico Campofranco e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l' 08/03/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**